

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

ORDINANZA 10 dicembre 2008.

Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, in materia di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) 181/2006 che applica il regolamento n. 1774/2002 per quanto riguarda i concimi organici e i fertilizzanti diversi dallo stallatico e che modifica tale regolamento;

Visto l'accordo 1° luglio 2004 recante «Linee guida per l'applicazione del regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottogruppi di origine animale non destinati al consumo umano»;

Visto il regolamento (CE) 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi;

Visto il decreto legislativo del 29 aprile 2006, n. 217, concernente la «revisione della disciplina in materia di fertilizzanti»;

Considerato che l'ispezione comunitaria del Food Veterinary Office n. DG(SANCO)/2008 - 7743 in materia di sottoprodotti di origine animale di cui al regolamento (CE) 1774/2002, tenutasi in Italia dal 18 al 22 febbraio 2008, ha evidenziato la necessità di individuare ulteriori misure di controllo sanitario sulle farine animali destinate ad essere utilizzate come fertilizzanti allo scopo di migliorarne la tracciabilità e garantire che le stesse non entrino nella catena alimentare animale;

Rilevata la necessità, pertanto, di conformarsi alle osservazioni avanzate dagli ispettori comunitari nel corso della predetta ispezione;

Ritenuto necessario e urgente adottare specifiche misure sanitarie al fine di garantire il mantenimento dell'attuale categorizzazione dell'Italia in funzione dello status sanitario BSE;

Ordina:

Art. 1.

1. I prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 2 diversi dallo stallatico e le proteine animali trasformate di categoria 3 di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) 1774/2002, ottenuti in conformità allo stesso regolamento, non devono essere ceduti tal quali alle aziende agricole.

Art. 2.

1. I fertilizzanti ottenuti a partire da prodotti di cui all'art. 1 devono rispondere alle seguenti condizioni:

a) essere stati prodotti in impianti tecnici riconosciuti ai sensi del regolamento n. 1774/2002 per la produzione di fertilizzanti organici;

b) non devono essere venduti sfusi all'utilizzatore finale.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 10 dicembre 2008

*p. Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI*

*Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 241*

09A01475

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 1° agosto 2008.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) - itinerario Palermo-Agrigento (s.s. 121 - s.s. 189): ammodernamento della tratta Palermo-Lercara Friddi - 1° stralcio funzionale: lotto 2 - sublotti 2A e 2B. (CUP F12C03000010001) - progetto preliminare. (Deliberazione n. 84/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture

pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, prevede, tra l'altro, che le opere di cui al suddetto Programma siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

